



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MOLFETTA

Via Banchina Seminario, 19 – Molfetta – tel. 0803973962
email: cpmolfetta@mit.gov.it – pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

**DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO
(Thunnus Thynnus), PESCE SPADA (Xiphias Gladius) e TONNO ALALUNGA
(Thunnus Alalunga) NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MOLFETTA (BA)**

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Molfetta:

- Visti** gli articoli 17, 30, 79 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo;
gli articoli 62 e 89 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per la navigazione marittima;
- Visto** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- Vista** la Circolare del Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (DG PEMAC) n. 12780 del 15 giugno 2010 sulla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;
- Vista** la Nota Ares n. (2010) 650508 del 1° ottobre 2010 con la quale la Commissione europea ha reso noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, paragrafo 2, del Trattato UE, le Raccomandazioni adottate dall'UE sono, pur in assenza di specifici atti esecutivi, comunque vincolanti per gli Stati membri, i quali, pertanto, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle predette raccomandazioni, fino a quando non siano "trasposte" in apposita regolamentazione comunitaria;
- Visto** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 integrato dal Decreto Ministeriale n. 68807 del 14 dicembre 2023 — rilevazione delle consistenze della pesca sportiva o ricreativa in mare;
- Visto** il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 del MASAF, finalizzato al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2009;
- Visto** il Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione europea dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

- Visto** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dalla Legge 29 marzo 2019, n. 27 (art. 11 *ter*);
- Viste** le Circolari n. 86664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recanti la disciplina dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- Visto** il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015 e successive circolari esplicative/attuative, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2017, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo (periodi di divieto);
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- Visto** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- Visto** il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;
- Visto** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada che modifica il comma 5 dell'art 4 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2015;
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- Visto** il Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni di dell'Atlantico (ICCAT) e modifica i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;
- Visto** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019 recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso;

Visto	il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto	l'elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 8447 in data 07 aprile 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca che qualifica il porto di Molfetta quale “porto designato” inserito nella lista riconosciuta dall’ICCAT;
Vista	la Circolare del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della acquacoltura n° 675907 del 23 dicembre 2021 (Modalità di rinnovo per le unità da pesca abilitate alla cattura di pesce spada);
Visto	il Regolamento UE 2022/109 del 27 gennaio 2022 che ha stabilito un periodo addizionale di chiusura della pesca di “Tonno Alalunga” in mediterraneo;
Vista	la Circolare del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della acquacoltura n° 89635 del 24 febbraio 2022 avente per oggetto “Divieto di pesca del Tonno Alalunga nei periodi “01 Ottobre - 30 Novembre” - “01Marzo - 31Marzo”;
Visto	il Decreto Direttoriale 128665 del 28 febbraio 23 modificato ed integrato dal Decreto Direttoriale 186866 del 31 marzo 2023 della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, avente per oggetto: “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Pesce Spada nel Mediterraneo”;
Visto	il Decreto Direttoriale 187027 del 31 marzo 2023 – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, avente per oggetto: “Misure esplicative dell’attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
Visto	il Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;
Visto	il Regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i Regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i Regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;
Visto	il Regolamento UE 2023/2833 del 13 dicembre 2023 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (<i>Thunnus Thynnus</i>) e abroga il Regolamento (UE) n. 640/2010;
Visto	il Decreto Direttoriale n.178183 del 18 aprile 2024 recante “Campagna di pesca del tonno rosso 2024;
Vista	la Raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT 21-08, concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell’Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;
Vista	la Raccomandazione ICCAT 24-05 che modifica la raccomandazione ICCAT 22 08, con cui è stato definito l’ultimo piano di gestione pluriennale per la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

- Vista** l'Ordinanza di questa Capitaneria di porto n.19/2012, emanata in data 11 aprile 2012, recante, tra l'altro, la disciplina relativa alle operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso nel Compartimento marittimo di Molfetta, e l'articolo 7 dell'Ordinanza n. 10/2013 in data 02 aprile 2013;
- Visto** il Decreto Ministeriale 139192 del 26 marzo 2025–Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, avente, per oggetto: “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo 2025”;
- Visto** il Decreto Ministeriale 138646 del 26 marzo 2025 – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, avente per oggetto: “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca pesce spada nel Mediterraneo 2025”;
- Visto** il Decreto Ministeriale 09 gennaio 2026, recante nuovi obblighi di compilazione dell'e-logbook e margini di tolleranza del 10 gennaio 2026;
- Visto** il Decreto Ministeriale prot. n. 0156886 in data 01 aprile 2026 e pubblicato su G.U. n. 115 del 20 maggio 2026 emanato dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, relativo alla campagna di pesca del Tonno Rosso per il triennio 2026, 2027 e 2028 contenente gli elenchi per l'anno 2026 delle unità da pesca autorizzate alla pesca del Tonno Rosso in base ai diversi sistemi di pesca annualmente aggiornato con Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, la regolamentazione delle catture accessorie(by-catch), la regolamentazione della pesca sportiva/ricreativa, prevedendo altresì, l'obbligo di apposizione del sigillo di garanzia su ogni singolo esemplare di tonno rosso sbarcato;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni per la regolamentazione e il controllo degli sbarchi di tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, nonché verificare il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per la relativa pesca;

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

La presente ordinanza disciplina le modalità di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, della pesca professionale e sportiva/ricreativa delle specie pelagiche quali tonno rosso (*thunnus thynnus*), pesce spada (*xiphias gladius*) e tonno alalunga (*thunnus alalunga*) comprese le catture accessorie o accidentali.

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza in ordine alle operazioni di pesca/trasbordo/sbarco/commercializzazione della specie “Tonno Rosso”, si fa espresso rinvio a definizioni e norme del vigente regolamento (UE) n° 2023/2053. Per quanto concerne gli obblighi di compilazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (e-BCD), al regolamento 2023/2833 citato in premessa.

CAPO I
Disciplina dell'attività e delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso
(*Thunnus Thynnus*)

Art. 2
Periodi di pesca

La pesca professionale della specie ittica "Tonno Rosso" è consentita esclusivamente nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni dell'Unione Europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2023/2053.

Tale normativa è attuata dal competente "Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura" mediante Decreti Ministeriali emanati annualmente.

Tali decreti disciplinano, tra l'altro, la ripartizione del contingente nazionale di cattura tra i diversi sistemi di pesca autorizzati.

Al di fuori dei periodi sopraindicati, la pesca del tonno rosso è vietata.

In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre la immediata sospensione dell'attività di pesca specifica.

Art. 3
Punto di sbarco e di trasbordo del tonno rosso

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, lo sbarco ed il trasbordo di Tonno Rosso catturato in pesca professionale sia mirata (target) sia di quella accessoria (by catch) è consentito esclusivamente presso **la banchina n. 4 – Molo Foraneo** del porto di Molfetta (**Allegato 1**).

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate tutti i giorni, festivi compresi, esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

In caso di arrivo nel porto di Molfetta al di fuori dell'orario sopra indicato, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 (quattro) ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno posticipate alle ore 08.00 del giorno successivo.

La predetta individuazione e/o la fascia oraria non è da intendersi a carattere permanente e, per sopraggiunte necessità, in sede di ricezione della comunicazione di previsto arrivo, potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità marittima, mediante individuazione di altra banchina o punto di sbarco e/o orario, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Art. 4

Taglia minima e catture accidentali

E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o porre in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 chilogrammi (esemplare intero) o 115 centimetri di lunghezza alla forca (**Allegato 3**) (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), anche se ottenuti come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 sono regolate dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 2023/2053.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2053, tutte le navi da cattura e le tonnare munite di quota, impegnate nella pesca attiva del tonno rosso, sono autorizzate a effettuare catture accidentali di esemplari di tonno rosso fino a un massimo del 5% in numero, con peso compreso tra 8 e 30 kg, oppure in alternativa, con lunghezza alla forca tra 75 e 115 centimetri.

La percentuale del 5% di cui sopra è calcolata sul totale degli esemplari di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o all'interno della tonnara, in qualsiasi momento successivo a ciascuna operazione di pesca.

È comunque vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

Art. 5

Catture accessorie – “by catch”

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture, calcolato:

- in base al peso e/o al numero di esemplari, se le specie ittiche catturate rientrano nell'elenco di cui all'allegato 1 al Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 in premessa;
- in base al solo peso, se appartenenti ad altre specie ittiche.

Il limite annuale di catture accessorie, consentite ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 8876 del 20 aprile 2018 del MASAF, è di seguito elencato:

- fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o di Tonno Alalunga; -
 - fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia del tonno alalunga;
 - fino a 900 Kg, per le unità non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti.
1. Alle unità da pesca che effettuano catture accessorie, nel rispetto dei limiti sopra previsti, si applicano integralmente le disposizioni contenute nei precedenti articoli, ai fini della cattura e dello sbarco del tonno rosso, che dovrà avvenire esclusivamente presso uno dei porti designati. In caso di cattura accidentale di tonno rosso, il Comandante dell'unità dovrà comunicare quanto prima l'orario previsto per le operazioni di sbarco del prodotto ittico, al fine di consentire all'Autorità Marittima la relativa organizzazione. Tali operazioni non potranno comunque avere luogo in assenza della stessa Autorità.
 2. Al raggiungimento e/o all'esaurimento del contingente nazionale indiviso destinato alle catture accessorie, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura può disporre con proprio provvedimento l'interruzione immediata ed il divieto di tale possibilità di pesca, consentendo il solo rilascio in mare degli esemplari vivi eventualmente catturati.

Art. 6

Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto

Il comandante, o un suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria, autorizzata ed assegnataria di quota tonno individuale in quanto inserita nell'elenco nazionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso, oppure il rappresentante di nave da pesca "non assegnataria di quota", che effettua una cattura accessoria e che intenda sbarcare tale specie ittica nei porti del Compartimento Marittimo di Molfetta, è tenuto a darne preventiva comunicazione (pre-notifica) alla Autorità Marittima competente secondo le modalità di seguito specificate:

1. Pre-notifica di sbarco, almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto;

utilizzando il format di cui all'**allegato 2** (c.d. formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- Orario di Previsto Arrivo (ETA);
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e relativo peso;
- Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;
- Il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT, nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso;
- L'eventuale quantitativo di tonno rosso da trasbordare (in tonnellate);
- Nome unità trasbordante e nome unità ricevente;
- In caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo in porto.

La suddetta pre-notifica (**Allegato 2**) a questa Autorità Marittima, dovrà essere effettuata mediante telefonata allo 0803971076, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, nonché e-mail cp-molfetta@mit.gov.it, via pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it.

Le operazioni di sbarco non potranno iniziare prima dell'arrivo in banchina del nucleo ispettivo deputato alle relative attività di vigilanza e controllo.

Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai comandanti di unità da pesca che, pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente e/o per causa di forza maggiore nel porto di Molfetta, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

È vietato tagliare/sezionare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte di questa Autorità Marittima.

Art. 7

Documentazione da produrre per lo sbarco di tonno rosso

Al momento dell'arrivo in porto e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal regolamento UE 2023/2053.

In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:

- Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato;

- *E-Logbook* (*logbook*/elettronico-tablet), debitamente redatto ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari, correttamente compilato quotidianamente a conclusione di ogni bordata ed attestante tutte le operazioni di pesca effettuate durante il periodo di attività di pesca;
- Copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;
- Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore, ovvero copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal decreto ministeriale 10 novembre 2011 e decreto dirigenziale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- **E-BCD** (*Blue fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;

In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale di questa Autorità Marittima incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo formale nulla osta da parte di quest'ultima.

Art. 8

Adempimenti relativi ai trasbordi del tonno rosso

Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

Per ogni operazione di trasbordo, che in base alla presente Ordinanza dovrà essere effettuata nel porto di Molfetta, è obbligatoria la preventiva autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera del peschereccio che effettua il trasbordo.

Il comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Molfetta per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva utilizzando il format di pre-notifica in allegato 2;

Il Comandante del peschereccio che intende trasbordare gli esemplari di Tonno Rosso catturati anche in via accessoria presenterà almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto una notifica preventiva, utilizzando il format in **allegato 2** alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica).

Il comandante del peschereccio appartenente all'Unione Europea, impegnato in operazioni di trasbordo, è tenuto a compilare e trasmettere al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione ICCAT entro quindici giorni dal completamento dell'operazione.

La dichiarazione di trasbordo deve includere il numero di riferimento dell'E-BCD, al fine di agevolare il controllo incrociato dei dati contenuti. Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità dell'Allegato 5 del regolamento (UE) 2023/2053.

Nel caso in cui la richiesta provenga da un peschereccio extra UE, la pre-notifica dovrà essere effettuata **almeno 72 ore prima del previsto arrivo**, alle stesse condizioni,

Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire unicamente presso la banchina indicata al precedente articolo 3 (molo Foraneo – banchina 4- **Allegato 1**) o presso i punti di volta in volta indicati da questa Autorità Marittima, per motivi di necessità e /o opportunità.

Art. 9

Sigillo di garanzia

Le unità da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto designato di Molfetta dovranno attendere che, all'atto dello sbarco e della convalida del documento elettronico di cattura (E-BCD), l'Autorità Marittima proceda ad apporre un sigillo di garanzia su ogni singolo esemplare di tonno rosso da sbarcare.

L'obbligo di apposizione del sigillo di garanzia non esime dal rispetto di ogni altro obbligo vigente in materia di etichettatura e tracciabilità del tonno rosso.

Art. 10

Ulteriori disposizioni

Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le procedure e precauzioni finalizzate alla sicurezza dell'equipaggio e degli operatori a vario titolo presenti in banchina, nonché gli accorgimenti necessari a prevenire/evitare potenziali contaminazioni del prodotto e qualsiasi rischio d'inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.

È fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina. Al termine dello sbarco/trasbordo/ispezione, sarà cura dei comandanti/conduttori delle unità interessate assicurare la pulizia della banchina utilizzata per dette operazioni.

Art. 11

Pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso

La pesca ricreativa del tonno rosso, come disciplinata ai sensi degli articoli 23-24-25 del Regolamento UE 2023/2053, dalle circolari Ministeriali n. 12780 del 15.06.2020 e n. 68807 del 14.12.2023 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010, recante " Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", deve presentare all'Autorità marittima nella cui giurisdizione ricarda il porto di abituale ormeggio della medesima unità, una comunicazione in carta semplice e in duplice copia o in via telematica per e-mail o pec, come da format in **allegato 4**.

Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta dell'Autorità marittima tra i documenti di bordo per l'esibizione a semplice richiesta dei soggetti titolati e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa in tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.

I comandanti/conduttori di unità da diporto che hanno catturato un esemplare di tonno rosso hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione a questa Autorità Marittima, **almeno 2 (due) ore** prima del previsto ingresso nel porto designato di Molfetta (unico approdo autorizzato).

La suddetta comunicazione a questa Autorità Marittima, può essere effettuata mediante telefonata allo 080/3971076, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, nonché e-mail cp-molfetta@mit.gov.it via pec cp-molfetta@pec.mit.gov.it.

È vietato tagliare/sezionare/manipolare l'esemplare di tonno rosso catturato prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire il possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, a mente dell'articolo 22 del D.lgs. n.4/2012.

Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all'articolo 3 della presente ordinanza, e comunque non prima del rilascio del prescritto nulla-osta da parte di questa Autorità Marittima.

Entro 24 ore dallo sbarco, la dichiarazione di cattura di cui all'**allegato 5** dovrà essere presentata, in caso di pesca ricreativa, a questa Autorità Marittima ovvero, se trattasi di pesca sportiva, a quella del luogo in cui si è svolta l'eventuale manifestazione autorizzata.

Fatti salvi eventuali provvedimenti d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale, la pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 giugno (estremi compresi) di ogni anno.

Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore alle 24 ore, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso.

L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal regolamento (CE) n. 1627/2016 e deve essere sbarcato integro.

È vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "catch-release", fino al 31 dicembre di ogni anno.

Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 2010 è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa per le finalità di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2842/2023, tramite l'utilizzo dell'applicazione "RecFishing" disponibile su Google Play Store e Apple Store.

CAPO II

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Pesce Spada (*Xiphias Gladius*)

Art. 12

Periodi di divieto di pesca del pesce spada

La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo è vietata, sia come specie bersaglio sia come cattura accessoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno. Durante tale periodo, è altresì vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di pesce spada.

Art. 13

Orari e punti di sbarco e di trasbordo del pesce spada

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta, le operazioni di sbarco e trasbordo in banchina del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso la **banchina 4 – Molo Foraneo del porto di Molfetta, tutti i giorni, festivi compresi esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00. (Allegato 1)**

Tale zona di operazioni non è da intendersi a carattere permanente e il predetto punto di sbarco e/o orario potrà essere in qualunque momento modificato, anche in via temporanea, da questa Autorità Marittima al presentarsi di qualunque esigenza di sicurezza e/o di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco e/o orario, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro sorgitore/approdo ricadente nel Compartimento marittimo di Molfetta.

Art. 14

Adempimenti preventivi allo sbarco del pesce spada

Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intende sbarcare tali esemplari nel porto di Molfetta, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, **almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto**, una notifica preventiva, utilizzando il “**formulario di pre-notifica MED-SWO**” (**allegato 6**) e comunicando le seguenti informazioni:

- Orario stimato di arrivo;
- Quantitativo, numero esemplari e peso stimato di pesce spada detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

La suddetta pre-notifica può essere effettuata ogni giorno, compreso i festivi, mediante comunicazione radio via vhf o telefonica alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Molfetta (0803971076), ovvero mediante la trasmissione del **format in allegato 6** via e-mail all'indirizzo cp-molfetta@mit.gov.it, cp-molfetta@pec.mit.gov.it.

In caso di arrivo nel porto di Molfetta al di fuori dell'orario sopra indicato, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 (quattro) ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno posticipate alle ore 08.00 del giorno successivo.

Art. 15

Compilazione e presentazione del e-logbook

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (*e-logbook* elettronico).

Art. 16

Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada

I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (*e-logbook* elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. (art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 03 giugno 2015 - art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018).

Tale documento deve essere compilato quotidianamente, entro la mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni rigo per giorno, anche in caso di catture zero.

Entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo in porto, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni di trasbordo o trasporto per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato il comandante è tenuto a trasmettere il relativo log-sheet all'Autorità Marittima competente.

I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'apparato di controllo satellitare, sono soggette all'obbligo di registrazione e trasmissione elettronica delle catture (*e-logbook*) nonché delle relative dichiarazioni di sbarco e/o trasbordo, secondo quanto previsto nell'**Allegato 7**.

Art. 17

Taglie minime

È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o mettere in vendita pesce spada (*Xiphias Gladius*) del Mediterraneo, avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. (art. 11 del regolamento (UE) 1154/2019) (**Allegato 8**).

Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo, sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada. (art. 12 del Reg. (UE) 1154/2019).

È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Ministeriale in data 23 febbraio 2018 del MASAF.

Art. 18

Catture accessorie – “by catch”

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale in data 23 febbraio 2018 del MASAF. Per

le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate – LTL, a mano e a canna – LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo (art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale, in data 28 luglio 2016 del MASAF).

Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi (art. 2, comma 1 del decreto ministeriale, in data 23 febbraio 2018 del MASAF).

Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, anche e non solo per ciò che attiene ai porti designati.

In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal regolamento 1380/2013 (art. 13 del regolamento (UE) 1154/2019), le catture accessorie di pesce spada eccedenti il 5%, ovvero nei casi in cui il limite di 250 Kg annui per barca, ovvero qualora la quota *by catch* nazionale sia raggiunta, dovranno essere:

- rigettate in mare e registrate sul giornale di pesca (SWO morto);
- rilasciate in mare (SWO vivo).

Art. 19

Apparato di controllo satellitare

La trasmissione dei dati da parte dell'Apparato di Controllo Satellitare installato a bordo dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada, deve avvenire in modo continuativo, senza interruzioni, anche durante la permanenza dell'unità in porto, conformemente quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del Reg. (UE) 1154/2019).

Art. 20

Pesca sportiva e ricreativa

Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva deve presentare all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di abituale ormeggio della medesima unità, una comunicazione in carta semplice, come da modello (**format in allegato 9**), sul quale l'Autorità Marittima ricevente apporrà il prescritto nulla osta, ai sensi della circolare MASAF n. 423 del 28 febbraio 2013 avente per oggetto la "*Pesca sportiva e ricreativa del Pesce Spada nel Mediterraneo*".

Ai fini del rilascio del nulla-osta di cui al comma 1, il proprietario, armatore o utilizzatore dell'unità è tenuto ad allegare la documentazione elencata nel previsto stampato di richiesta di nulla osta per la pesca sportiva del pesce spada.

La dichiarazione, corredata del nulla osta, deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità competenti in caso di controllo.

Essa ha validità triennale e autorizza lo svolgimento della pesca ricreativa del pesce spada da parte di tutti i soggetti presenti a bordo. Non è richiesta la presenza sull'unità del dichiarante che ha presentato la domanda.

La pesca sportivo/ricreativa del pesce spada è consentita dal 01 aprile al 31 dicembre di ogni anno. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo

esemplare al mese per unità. Prima dell'ingresso in porto e comunque **entro 1 ora** dall'orario stimato di approdo, è obbligatorio comunicare, con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada all'Autorità Marittima del luogo di sbarco.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere, inoltre, consegnata/trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "dichiarazione di cattura del pesce spada" in via telematica per e-mail (**format in allegato 10**). Lo sbarco del pescato, dovrà avvenire con le stesse modalità di cui all'articolo 13.

È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

È obbligatorio il rigetto in mare degli eventuali esemplari eccedenti il numero consentito che in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

È consentito catturare esemplari di pesce spada con l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. È invece vietato l'utilizzo del sistema «palangaro».

Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi, eviscerati e senza branchie (non trasformati).

Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 2010 è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa per le finalità di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2842/2023, tramite l'utilizzo dell'applicazione "RecFishing" disponibile su Google Play Store e Apple Store.

CAPO III

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*)

Art. 21

Divieti

È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nei seguenti periodi di ogni anno, estremi inclusi:

- 1° Marzo - 31 Marzo;
- 1° Ottobre - 30 Novembre.

Art. 22

Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco

Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 e successive modifiche, inserite nell'elenco di cui all'art. 3 dello stesso Decreto e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (*log-book* cartaceo ed elettronico), sono tenute a registrare e comunicare anche quantitativi di alalunga inferiori a 50 Kg. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, inserite nell'elenco di cui all'art. 3 dello stesso

Decreto, ma esentate, in forza delle vigenti normative nazionali e unionali, dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (**format in allegato 11**) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato.

I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari catturati secondo i tempi ed i modi previsti al precedente art. 4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso il molo Foraneo – Banchina n. 4 del porto di Molfetta (**Allegato 1**), il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di sbarco la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 23

Taglie minime del tonno alalunga

La taglia minima consentita per la cattura, lo sbarco, il trasbordo e la commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm..

Tale misura deve essere rilevata dalla punta del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale (**Allegato 12**).

Nel caso in cui la pinna caudale non presenti i due lobi distinti, la misurazione va effettuata fino all'estremità della pinna stessa.

Art. 24

Catture accessorie del tonno alalunga – *by-catch*

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 25

Pesca ricreativa del tonno alalunga

Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 05 dicembre 2010, è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, per le finalità di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2842/2023, in premessa citato, tramite l'utilizzo dell'applicazione "2RecFishing" disponibile su Google Play e Apple Store;

Per consentire i necessari controlli ispettivi da parte del personale preposto, è tassativamente vietato effettuare qualsiasi operazione che possa compromettere il riconoscimento delle specie ittiche detenute a bordo e la corretta esecuzione delle relative misurazioni.

Art. 26

Regime sanzionatorio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi e/o di ogni altra ulteriore normativa di legge vigente in materia:

- a) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” come modificato ed integrato dall’ articolo 39 della legge 154/2016 e dalla Legge 29 marzo 2019, n. 27 (Art 11 TER);
- b) Decreto Legislativo 05 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;
- c) Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 -D.lgs n. 193/2007 del 06.11.2007;
- d) Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- e) Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

Art. 27

Disposizioni transitorie e finali

L’Ordinanza n. 19/2012 in data 11 aprile 2012 è abrogata. E’ abrogato, altresì, l’articolo 7 dell’Ordinanza n. 10/2013 in data 02 aprile 2013 solo nella parte che disciplina la pesca sportiva del pesce spada .

Sono, altresì, abrogate, tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto nella presente ordinanza sono da ritenersi abrogate.

Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti/conduuttori delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e/o qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.

È fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina. Al termine dello sbarco/trasbordo/ispezione, a cura dei comandanti/conduuttori delle unità interessate, dovrà essere assicurata l’accurata pulizia della banchina utilizzata per dette operazioni.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria vigente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art. 28
Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, la presente ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione “ordinanze” del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Molfetta, all’indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta>.

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Molfetta, data sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Raffaele MUSCARIELLO
Documento firmato digitalmente

BANCHINA 4 – MOLO FORANEI – PUNTO DI SBARCO - MOLFETTA



FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)

(barrare con una x la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
--	--	--

☐ **SBARCO (nel porto designato di Molfetta)**

Nome unità: N. di iscrizione: N. ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

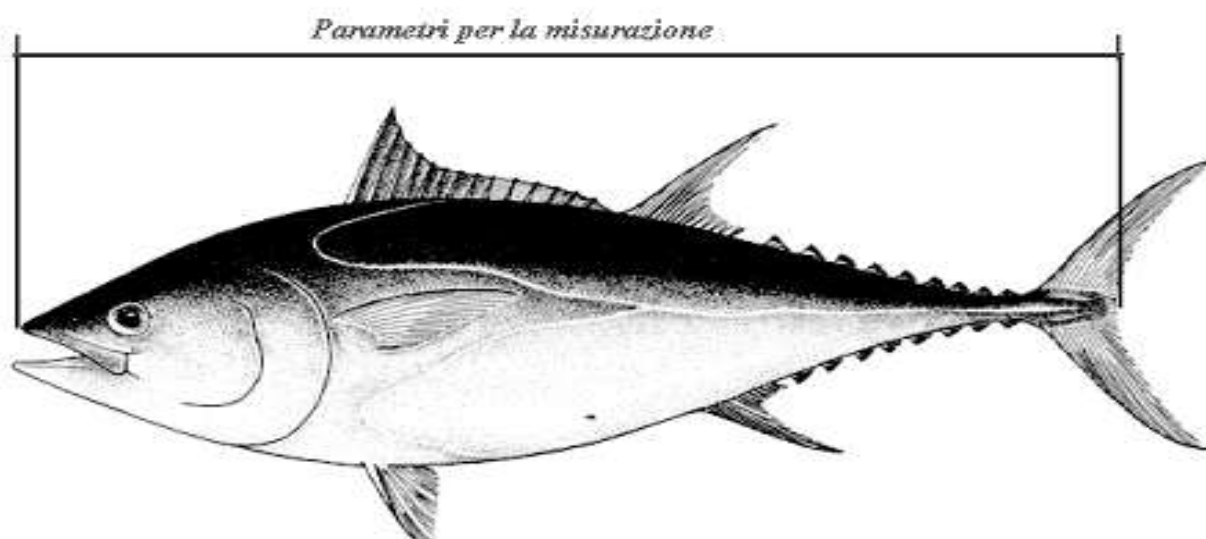
☐ **TRASBORDO (nel porto designato di Molfetta)**

Nome unità trasbordante: N. iscrizione: N. ICCAT:

Nome unità ricevente: N. iscrizione: N. ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità marittima Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____: ____ N. Registro _____ Firma operatore _____		Timbro dell'Ufficio
---	--	---



TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

LA TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE PER IL TONNO ROSSO CATTURATO NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO È DI 30 KG O 115 CM, MISURATA DALL'ESTREMITÀ DELLA MASCELLA SUPERIORE ALL'ESTREMITÀ DEL RAGGIO PIÙ CORTO DELLA CODA (LUNGHEZZA ALLA FORCA).



**Alla Capitaneria di porto /
Ufficio circondariale marittimo di**

Sezione Pesca

Richiesta di nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso - thunnus thynnus

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a _____ (____) il ____ / ____ / ____
residente a _____ (____) via/piazza _____
n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____, matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ mt. _____,
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di porto/Ufficio
circondariale marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____,

COMUNICA

ai sensi della normativa in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso
(*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

A tal fine allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____
rilasciato in data ____ / ____ / ____ da _____;
- fotocopia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MASAF della comunicazione di pesca sportiva e ricreativa.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 (trenta) kg o 115 (centoquindici) cm;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Luogo e data _____

Il sottoscritto è informato che, in base alla normativa vigente, i dati sopra indicati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. Informazioni complete sul trattamento dei dati personali sono disponibili nel documento [Informativa sulla privacy - pdf](#) a scansando il QR code.



Firma del richiedente

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Nulla osta numero: _____

Rilasciato il ____ / ____ / ____

Valido fino al ____ / ____ / ____

Timbro dell'ufficio e firma

Dichiarazione di cattura del tonno rosso

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ alla Capitaneria di porto di Molfetta.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.

È possibile contattare la Sala operativa dell'Autorità marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale indicato dall'Autorità marittima contattata.

La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

(barrare con una x la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

o SBARCO (nel porto designato di Molfetta)

Nome unità: N. di iscrizione: N. ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

o TRASBORDO (nel porto designato di Molfetta)

Nome unità trasbordante: N. iscrizione: N. ICCAT:

Nome unità ricevente: N. iscrizione: N. ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità marittima Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N. Registro _____ Firma operatore _____	Timbro dell'Ufficio
---	----------------------------

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

IN UE _____ N UCAT _____ MONETA UNITA' _____

Partenza: gg mese anno ora da
Attezzo: _____

Lunghezza _____ m
 Ritorno: ☐ mese ☐ anno ☐

[illegible]

Name: _____

Trasbordo: gg. _____ mese _____ anno _____ ora _____ su _____ n. Uff. _____

Documentation

[illegible]

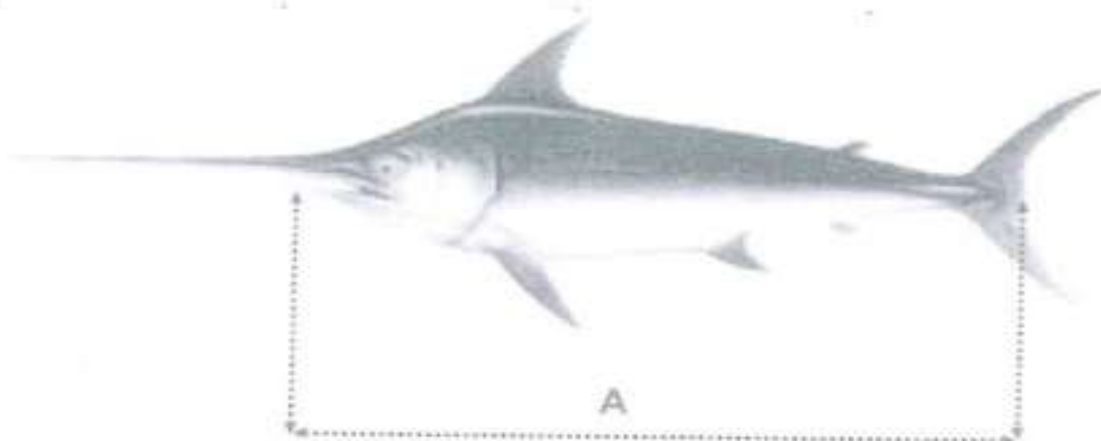
_____, li _____

Comandante _____

Nome _____

Cognome _____

FIRMA _____



MISURA MINIMA CONSENTITA

100 cm misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - **A**

PESO MINIMO CONSENTITO

11,4 KG INTERO

10,2 KG EVISCERATO E SENZA BRANCHIE



Alla Capitaneria di porto /
Ufficio circondariale marittimo di

Sezione Pesca

Richiesta di nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a _____ (____) il ____ / ____ / ____
residente a _____ (____) via/piazza _____
n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____, matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ mt. _____,
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di porto/Ufficio
circondariale marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____,

COMUNICA

ai sensi della normativa in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del pesce spada (*xiphias gladius*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

A tal fine **allega**:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____
rilasciato in data ____ / ____ / ____ da _____;
- fotocopia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MASAF della comunicazione di pesca sportiva e ricreativa.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- su ciascuna imbarcazione, è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno;
- solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturare il pesce spada;
- nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi esemplare di pesce spada;
- è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada, compreso quello derivante dalla pesca ricreativa:
 - a) avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm; o
 - b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie;
- possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi, non privati delle parti esterne, oppure esemplari eviscerati e senza branchie;



Richiesta di nulla osta per pesca sportiva e ricreativa del pesce spada

- il pesce spada può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie in un porto designato (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per contattare l'Autorità marittima e conoscere il porto designato in relazione al circondario in cui si intende sbarcare);
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc..) la cattura del pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito per i riferimenti telefonici da contattare per la comunicazione);
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando il modulo [Dichiarazione di cattura del pesce spada - pdf](#).

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla-osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000 € a 3.000 €, come previsto dall'art. 11, comma 4, lett. a), decreto legislativo n° 4/2012.

Luogo e data _____

Il sottoscritto è informato che, in base alla normativa vigente, i dati sopra indicati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. Informazioni complete sul trattamento dei dati personali sono disponibili nel documento [Informativa sulla privacy - pdf](#) o scansando il QR code.



Firma del richiedente

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Nulla osta numero: _____

Rilasciato il ____ / ____ / ____

Valido fino al ____ / ____ / ____

Timbro dell'ufficio e firma

Dichiarazione di cattura del pesce spada

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ alla: Capitaneria di Porto di Molfetta.

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.

È possibile contattare la Sala operativa dell'Autorità marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale indicato dall'Autorità marittima contattata.

La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.

ALLEGATO 4: Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. _____)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR. _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg. _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt. Ritorno: gg. _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg. _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg. _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: Mar./w. UE _____

Nazionalità _____

Data	ALB (Alalunga)		Catture accessorie				AREA DI CATTURA (1)	
			BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)	
	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot

Sbarco

N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot

Trasbordo

	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot

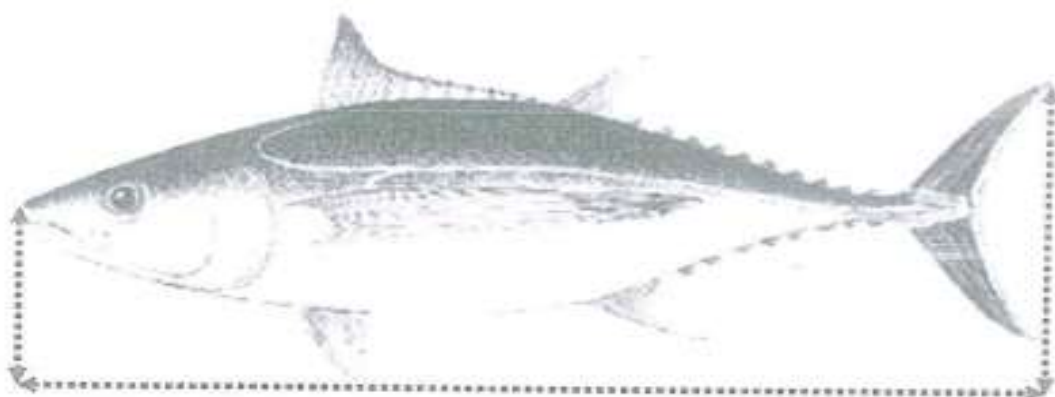
Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.

(1): utilizzare i seguenti codici

SARD = Area Sardegna	NAOR = Adriatico Settentrionale	SADR = Adriatico Meridionale	(2): compilare stampatello
ADRI = Adriatico	NUOR = Ionio Settentrionale	S. ION = Ionio Meridionale (S.ION)	
S. SIC = Stretto di Sicilia	TYRR = Tirreno	LIQU = Ligure	
MED = Mediterraneo			

Il _____ (1) Comandante: _____ Nome _____ Cognome _____ FIRMA _____

Taglia minima di cattura (art. 4, comma 7, del D.M. 16.02.2017)



NOTE: ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n.1639/1968, la taglia minima dell'alalunga è fissata in 40 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.